

Proposta N.54 Prot. Data 15.06.2017		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;">L'impiegato responsabile</p> _____
--	---	---

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 105 del Reg. Data 13.09.2017	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 96/2004 DEL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE TRA TRE M COSTRUZIONI S.R.L. E COMUNE DI ALCAMO
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____		NOTE

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di settembre alle ore 19,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1	FERRO VITTORIO	SI	-	13	FERRARA ANNA LISA	SI	-
2	SCIBILIA NOEMI	SI	-	14	PUMA ROSA ALBA	SI	-
3	CALAMIA MARIA PIERA	SI	-	15	CRACCHIOLO FILIPPO	SI	-
4	MELODIA GIOVANNA	SI	-	16	SUCAMELI GIACOMO	SI	-
5	BARONE LAURA	SI	-	17	DARA FRANCESCO	SI	-
6	VIOLA FRANCESCO	SI	-	18	ALLEGRO ANNA MARIA	SI	-
7	LOMBARDO VITO	SI	-	19	NORFO VINCENZA RITA	SI	-
8	ASTA ANTONINO	SI	-	20	MESSANA SAVERIO	SI	-
9	CUSUMANO FRANCESCO	SI	-	21	CALANDRINO GIOVANNI	SI	-
10	SALATO FILIPPO	SI	-	22	CAMARDA CATERINA	-	SI
11	CUSCINA' ALESSANDRA	SI	-	23	RUISI MAURO	SI	-
12	MANCUSO BALDASSARE	SI	-	24	PITO' GIACINTO	SI	-

TOTALE PRESENTI N.23

TOTALE ASSENTI N. 1

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso
Partecipa il V/Segretario Generale del Comune Dr. Francesco Maniscalchi

Consiglieri scrutatori

- 1) Calamia Maria Piera
- 2) Calandrino Giovanni
- 3) Cuscinà Alessandra

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 23

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 4 dell'o.d.g. relativo a: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 96/2004 DEL EMessa DEL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE TRA TRE M COSTRUZIONI S.R.L. E COMUNE DI ALCAMO

Prima di iniziare la trattazione il Cons.re Lombardo chiede il prelievo del punto n. 5 dell'o.d.g. al posto del punto n. 4, nelle more che giunga in aula la Dott.ssa Verme a relazionare sul punto n. 4.

Alle ore 20,00 escono dall'aula i Cons.ri: Sucameli, Norfo, Ruisi, Dara, Messina e Barone
Presenti n. 17

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di prelievo del punto n. 5 dell'o.d.g. e si registra il seguente esito:

Presenti n. 17

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari n. 1 (Pitò)

Astenuto n. 1 (Cracchiolo) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

La proposta di prelievo del punto n. 5 è approvata.

Entrano in aula i Cons.ri: Messina, Norfo e Ruisi

Presenti n. 20

Si passa quindi alla trattazione del punto n. 5, dell'o.d.g. in relazione al quale viene chiesto il rinvio ad altra seduta.

Esaurita la trattazione del punto n. 5, il cui esito è riportato nel verbale n. 106 del 13.09.2017, il Presidente torna alla trattazione del punto n. 4 dell'o.d.g. relativo a: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 96/2004 DEL EMessa DEL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE TRA TRE M COSTRUZIONI S.R.L. E COMUNE DI ALCAMO e sottopone al consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il responsabile di procedimento, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013, avente

ad oggetto “**RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 96/2004 DEL 20.10.2004 EMESSA DEL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE TRA TRE M COSTRUZIONI S.R.L. E COMUNE DI ALCAMO**”

Premesso che:

Il Comune di Alcamo e la Tre M Costruzioni hanno stipulato contratto di locazione Rep N° 6141 del 21/07/1992, in data 11/10/1999, con nota prot. N°54561;

L'Amministrazione Comunale formulava disdetta del contratto in corso a far data dal 10/04/2000 dell'ufficio legale Prot.79/int del 26/1/1999.

Con successiva nota prot. n 05660 del 02/02/2000 l'Amministrazione Comunale di Alcamo, al fine di riscontrare nota di dissenso della proprietà TRE M Costruzioni del 03/12/99 per l'azionato recesso, meglio illustrava i gravi motivi per i quali aveva proceduto a recedere dal contratto in corso. In data 04/07/2001 la proprietà accettava la riconsegna dell'immobile.

La Tre M Costruzioni non accettando l'anticipato recesso, ha sostenuto che il rapporto locativo era ancora in vita e su questo presupposto, nell'aprile 2001, ha proposto azione di sfratto per morosità contro il Comune di Alcamo.

L'Amministrazione comunale si è costituita in giudizio contestando l'azione, ritenuta improponibile, improcedibile ed inammissibile per avere la Tre M Costruzioni, per lo stesso titolo proposto un'altra azione all'epoca pendente. Nel merito della causa, ha contestato la pretesa della ricorrente, in quanto nessun canone era dovuto poiché il Comune aveva unilateralmente risolto il contratto di locazione con recesso anticipato.

Il Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, definitivamente pronunciandosi sulla causa promossa da Tre M Costruzioni s.r.l. contro il Comune di Alcamo, così ha disposto, con sentenza n. 96/2004, dichiarava risolto per grave inadempimento del conduttore il rapporto locativo, sorto in data 21 luglio 1992, tra il Comune di Alcamo e la Tre M Costruzioni s.r.l.;

condannava il Comune di Alcamo alla refusione in favore della Tre M Costruzioni s.r.l. delle spese processuali che liquidava in complessivi €. 4.036,64 di cui €. 151,40 per spese, €. 1.735,32 per diritti ed €. 2.150,00 per onorari oltre IVA e CPA come per legge;

considerato che la sentenza del Tribunale di Trapani sezione distaccata di Alcamo è divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Corte Di Appello di Palermo, sentenza n. 207/2016 e pertanto non ne era stato richiesto né effettuato il pagamento;

vista la notula prot. 21335 del 19.4.2017, a firma dell'avv. Achille Piritore, con il quale chiede il pagamento delle spese del primo grado di giudizio per un importo totale di € 4.798,24;

Vista la nota prot 9155 del 05/05/2017 inviata all'Avvocatura Comunale;

Vista la nota inviata via e-mail dall'avvocatura che allega un parere relativo al calcolo delle parcelle specificando che le somme relative a spese generali e C.P.A. sono quelle previste nell'anno 2004 data della sentenza, come di seguito indicato :

Spese vive processo di primo grado	€. 151,40
Diritti processo primo grado	€. 1.735,32
Onorari processo primo grado	€. 2.150,00
Spese generali 12,5%	€. 485,66
C.P.A. 2%	€. <u>87,41</u>
Totale	€. 4.582,79

Ritenuto che sussistono i presupposti per riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio;

Rilevato che in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio l'organo consiliare deve individuare le risorse per far fronte alla spesa derivante dal titolo esecutivo;

Dato atto che il bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con D.C. n.51 del 28/04/2017

Vista la D.G. n.10 del 18/01/2017 avente per oggetto: Approvazione del Risultato di Amministrazione Presunto anno 2016” nella quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016, ed accantonata la somma di € 1.250.000,20 al Fondo Contenzioso che include anche l'importo relativo al debito della sentenza di cui al presente atto, in quanto, il relativo contenzioso era sorto prima del 31/12/2015 ;

Ritenuto opportuno utilizzare il Fondo accantonato per contenzioso mediante variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 esercizio 2017 con applicazione della quota di €4.582,79 alla

missione 1 programma 05 titolo 1 del bilancio 2017/2019, esercizio 2017. Verificato che le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2017/2019 con il presente atto garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 ed il rispetto dei vincoli derivanti dal nuovo pareggio di bilancio per come declinato dai commi da 463 a 484 dell'art. 1 della L.232/2016 che ha, fra l'altro, disposto l'abrogazione della previgente ed omologa disciplina degli equilibri di finanza pubblica degli enti territoriali di cui alla L. 208/2015;

Considerato che la presente proposta costituisce anche comunicazione ai fini del controllo periodico sugli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni;

Considerato che sulla presente proposta debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei dirigenti ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990 come recepito con la l.r. 48/1991 e succ. mod. ,e degli artt. 4 e 5 del regolamento sul sistema dei controlli interni, nonché il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del Tuel;

PROPONE

1 Di approvare le variazioni alle dotazioni degli stanziamenti del Bilancio di previsione 2017/2019- esercizio 2017 con applicazione della quota di avanzo accantonata al fondo contenzioso per €. 4.582,79 alla missione 1 programma 05, titolo 1 secondo l'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto predisposto dalla Direzione 6 Ragioneria;

2. Di approvare, conseguentemente, il prospetto allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che riporta i dati di interesse del tesoriere, prospetto redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 8/1 al D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ed ii. Predisposto dalla Direzione 6 Ragioneria ;

3.Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 4.582,79 derivante dalla sentenza del Tribunale di Trapani Sezione distaccata di Alcamo n. 96/04 del 20.10.2004, a favore della ditta Tre M Costruzioni s.r.l.;

4.di trasmettere, a cura della segreteria comunale, la presente decisione e gli atti contenuti nel fascicolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 27.12.2002, n.289 alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all'organo di controllo interno, per l'attivazione dei poteri di competenza.

Alcamo, li _____

L'Istruttore Tecnico
F.to Lombardo Antonino

Il Responsabile del procedimento
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Relaziona sulla proposta la V/Dirigente della Direzione 6 Dott.ssa Verme, il cui intervento sarà riportato nel processo verbale di seduta.

Escono dall'aula i Cons.ri Cracchiolo e Messana

Presenti n. 18

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:
Presenti n. 18

Voti favorevoli n. 17

Astenuto n. 1 (Calandrino) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

La proposta di deliberazione è approvata.

Proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 96/2004 DEL EMessa DEL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE TRA TRE M COSTRUZIONI S.R.L. E COMUNE DI ALCAMO.**

Parere ex art. 1, comma 1 lett. i), punto 01 della L.R. n. 48/1991 e s.m.i.

Il sottoscritto responsabile del 2° Servizio “ *Servizi Amministrativi per espropriazione di aree per pubblica utilità – edilizia convenzionata e sovvenzionata*” (*Servizi Urbanistici e Pianificazione Territoriale*)

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed in particolare, ai sensi dell'art.147-bis comma 1 del D.Lgs.267/2000, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Verificata altresì la regolarità dell'istruttoria dal responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Alcamo 14.06.2017

Il Dirigente
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari,

Vista la L.R. dell'11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'art.147-bis comma 1 del D.Lgs.267/2000 esprime parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 14.06.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Mancuso Baldassare

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ferro Vittorio

IL V/SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 3563

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 18.09.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Artale Alessandra

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

li 18.09.2017

=====

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 28.09.2017

X Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio 18.09.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito a.Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo, li 18.09.2017

Istruttore Amministrativo
F.to Santino Lucchese



COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
Bilancio - Programmazione - Finanze - Patrimonio e Contenzioso - Affari Legali - Organismi Partecipati - Programmazione Comunitaria.

VERBALE N° 90 DEL 12/09/2017

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) **Richiesta parere d'urgenza su proposta di deliberazione di C.C. n° 64 del 19/07/2017 avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore della Società Generali Italia Spa (subentrata all'Ina Assitalia Spa) giusta sentenza non definitiva n. 1127/2013 confermata con sentenza definitiva n. 146/2015, entrambi emesse dal Tribunale di Trapani, nell'ambito del procedimento n. 50547 del 2009 R.G." Audizione dell'Istruttore Direttivo Amministrativo Melia Ignazio e del Vice Dirigente Polizia Municipale Fazio Giuseppe;**
- 2) **Richiesta parere d'urgenza su proposta di deliberazione di C.C. n° 54 del 15/06/2017 avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sentenza n. 96/2004 del 20/10/2004 emessa dal Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, nella causa civile tra TRE M Costruzioni srl e Comune di Alcamo". Audizione del Dirigente della Direzione 6 Dott. Luppino Sebastiano e dell'Istruttore Tecnico Ambientale Lombardo Antonino;**
- 3) **Richiesta parere proposta di deliberazione di C.C. n° 59 del 16/06/2017 avente ad oggetto: "Affidamento della Riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, all'Ente Nazionale della Riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione e a Riscossione Sicilia Spa". Audizione del Dirigente della Direzione 5 Entrate Tributarie e Patrimoniali Dott. Maniscalchi Francesco e del Vice Dirigente Contabile Dott. Randazzo Fabio.**

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Lombardo Vito	SI		09,30	11,40		
V/Presidente	Allegro Anna Maria	SI		09,30	10,30		
Componente	Scibilia Noemi	SI		09,30	11,40		
Componente	Messana Saverio	SI		09,30	11,40		

Componente	Ferrara Annalisa	SI		09,30	11,40		
Componente	Ruisi Mauro	SI					

L'anno Duemiladiciasette (2017), il giorno 12 del mese di Settembre, alle ore 09,30, presso la sede dell'Assessorato alla Cultura, ubicata nei locali comunali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora risultano presenti il Presidente Lombardo Vito e i Componenti Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Saverio Messina e Ferrara Annalisa.

Il Presidente Lombardo, coadiuvato dal Consigliere più anziano Scibilia che fa le veci di Segretario, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Alle ore 09,30 fa ingresso l'Istruttore Tecnico Ambientale Lombardo Antonino, del Dirigente della Direzione 5 Entrate Tributarie e Patrimoniali Dott. Maniscalchi Francesco e del Vice Dirigente Contabile Dott. Randazzo Fabio.

Il Presidente Lombardo propone il prelievo del terzo punto all'Odg e lo pone a votazione. La Commissione all'unanimità vota favorevolmente la proposta del Presidente. Il Presidente Lombardo dà lettura del terzo punto all'O.d.G.:

Richiesta parere proposta di deliberazione di C.C. n° 59 del 16/06/2017 avente ad oggetto: "Affidamento della Riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, all'Ente Nazionale della Riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione e a Riscossione Sicilia Spa". Audizione del Dirigente della Direzione 5 Entrate Tributarie e Patrimoniali Dott. Maniscalchi Francesco e del Vice Dirigente Contabile Dott. Randazzo Fabio.

Il Presidente Lombardo cede la parola al Dott. Randazzo al fine di relazionare in merito.

Il Dott. Randazzo puntualizza che vi è stato lo scioglimento di Equitalia e la definizione in capo a chi prima svolgeva le funzioni della stessa. Ragion per cui la Commissione deve semplicemente prendere atto del nuovo agente della riscossione e per tale obiettivo è necessaria una delibera consiliare ad hoc che preveda la fase coattiva della riscossione sia svolta dal nuovo soggetto, nello specifico all'Ente Nazionale della Riscossione – Agenzia delle Entrate – Riscossione e a Riscossione Sicilia Spa. Questa delibera è stata inviata all'ufficio competente il 14/06/2017, successivamente il 27/06/2017 il Segretario Generale ha inviato la suddetta proposta di delibera al Collegio dei Revisori dei Conti, i quali hanno espresso parere il 29/08/2017. La Commissione evidenzia l'eccessivo tempo impiegato per chiudere l'iter amministrativo attraverso la votazione in Consiglio Comunale ed in particolare il tempo (2 mesi) impiegato dal Collegio dei Revisori dei Conti per esprimere un parere su questa specifica proposta che si traduce per tutti gli Enti Locali in una semplice presa d'atto e che ha creato perdita di tempo e lavoro per l'ufficio Tributi, in quanto l'Ufficio dovrà rinviare gli avvisi con la nuova intestazione.

Alle ore 10:30 esce il Consigliere Allegro.

La commissione decide all'unanimità, avendo la possibilità di interloquire con il Dirigente della Direzione 5 Entrate Tributarie e Patrimoniali Dott. Maniscalchi Francesco e del Vice Dirigente Contabile Dott. Randazzo Fabio, di chiedere delucidazioni in merito al regolamento della rateizzazione e compensazione dei tributi locali e non, su cui l'Ufficio e il Dirigente devono esprimere parere. Il Dirigente della Direzione 5 Entrate Tributarie e Patrimoniali Dott. Maniscalchi Francesco e del Vice Dirigente Contabile Dott. Randazzo Fabio esprimono alla Commissione tutte le loro perplessità riscontrate nell'esaminare il suddetto regolamento e la sua effettiva applicazione. In particolare la questione del numero di rate, dell'importo minimo, della eventuale elusione fiscale e altre problematiche. La Commissione ne prende atto e decide di programmare una seduta che abbia ad oggetto il suddetto regolamento, invitando tutte le parti che potranno essere coinvolte nel momento della sua applicazione e nello specifico la Direzione 1 (Urbanistica) per gli oneri di concessione edilizia.

Alle 11:15 escono il Dirigente della Direzione 5 Entrate Tributarie e Patrimoniali Dott. Maniscalchi Francesco e del Vice Dirigente Contabile Dott. Randazzo Fabio.

Di seguito la Commissione incomincia a trattare il secondo punto all'Odg: **Richiesta parere d'urgenza su proposta di deliberazione di C.C. n° 54 del 15/06/2017 avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sentenza n. 96/2004 del 20/10/2004 emessa dal Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, nella causa civile tra TRE M Costruzioni srl e Comune di Alcamo". Audizione del Dirigente della Direzione 6 Dott. Luppino Sebastiano e dell'Istruttore Tecnico Ambientale Lombardo Antonino;**

Il Presidente Lombardo cede la parola all'Istruttore Tecnico Ambientale Lombardo Antonino il quale relazione la vicenda del suddetto debito fuori bilancio che ad oggetto la sentenza n. 94 del 2004 emessa dal Tribunale di Trapani con la quale condannava il comune alla refusione delle spese processuali in favore della TRE M Costruzione srl. L'avvocato della controparte ha inviato al Comune una nota di richiesta di pagamento delle spese legali del processo di primo grado, in quanto la Corte di Appello di Palermo ha accolto la sentenza di primo grado del Tribunale di Trapani per un importo complessivo di 4.036,64 di cui 151,40 per spese vive processo di primo, 1.735,32 per diritti e 2.150 per onorari oltre Iva e Cpa come per legge. La Commissione ne prende atto e congeda l'Istruttore Tecnico Ambientale Lombardo Antonino.

Alle ore 11:30 esce l'Istruttore Tecnico Ambientale Lombardo Antonino.

La Commissione all'unanimità ribadisce di non trattare il primo punto all'Odg:

"Richiesta parere d'urgenza su proposta di deliberazione di C.C. n° 64 del 19/07/2017 avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore della

Società Generali Italia Spa (subentrata all'Ina Assitalia Spa) giusta sentenza non definitiva n. 1127/2013 confermata con sentenza definitiva n. 146/2015, entrambi emesse dal Tribunale di Trapani, nell'ambito del procedimento n. 50547 del 2009 R.G." Audizione dell'Istruttore Direttivo Amministrativo Melia Ignazio e del Vice Dirigente Polizia Municipale Fazio Giuseppe", poiché trattato nella seduta del giorno 11/09/2017 e si è ritenuto di non esprimere parere e di rinviare il punto a data da destinarsi.

Finita la discussione, il Presidente Lombardo mette ai voti il parere relativamente ai punti all'Odg:

Richiesta parere proposta di deliberazione di C.C. n° 59 del 16/06/2017 avente ad oggetto: "Affidamento della Riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, all'Ente Nazionale della Riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione e a Riscossione Sicilia Spa". Audizione del Dirigente della Direzione 5 Entrate Tributarie e Patrimoniali Dott. Maniscalchi Francesco e del Vice Dirigente Contabile Dott. Randazzo Fabio.

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE: Lombardo Vito, Scibilia Noemi, Ferrara Annalisa e Saverio Messana;

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno;

VOTANO ASTENENDOSI: Nessuno.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

Richiesta parere d'urgenza su proposta di deliberazione di C.C. n° 54 del 15/06/2017 avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sentenza n. 96/2004 del 20/10/2004 emessa dal Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, nella causa civile tra TRE M Costruzioni srl e Comune di Alcamo". Audizione del Dirigente della Direzione 6 Dott. Luppino Sebastiano e dell'Istruttore Tecnico Ambientale Lombardo Antonino;

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE: Lombardo Vito, Scibilia Noemi, Ferrara Annalisa e Saverio Messana;

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno;

VOTANO ASTENENDOSI: Nessuno.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

Avendo esaurito la trattazione del punto all'ordine del giorno e preso atto che non ci sono richieste di intervento da parte dei Colleghi Consiglieri, alle ore 11:40 il Presidente Lombardo dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

F.TO LOMBARDO VITO

IL SEGRETARIO

F.TO SCIBILIA NOEMI



Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI - VERBALE - PARERE N.14/2017

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART 194, COMMA 1 LETT A, DEL D.LGS 267/2000 – DERIVANTE DA SENTANZA N.96/2004 – TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE STACCATA DI ALCAMO–CAUSA CIVILE MONACO' TRA TRE M COSTRUZIONI S.R.L. E COMUNE DI CAUSA .

Il Collegio dei Revisori, del Comune di Alcamo, nelle persone del Presidente Dott. Vincenzo Calogero Catalano , dei componenti Dott. Calogero Sclafani e Dott. Salvatore Fodale;

Preso atto della documentazione ricevuta, con protocollo del Segretario Generale al n. 13250 del 27/06/2017, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 15/06/2017 per il riconoscimento di debito fuori bilancio;

Visto il contenuto della richiamata delibera numero 54 del 15/06/2017, le norme richiamate e l'oggetto dei fatti che ha determinato l'importo da risarcire, in € 4.582,79, quale rimborso di spese legali;

Visto i motivi della sentenza che condanna al Comune di Alcamo a pagare la somma di € 4.036,64 oltre iva e cpa, con pronuncia definitiva nell'anno 2016 iscritta al n.207;

Visto la quantificazione dell'importo da inserire nella voce di spesa titolate: 1.5.1 " Missione 01 programma 05 titolo 1- Gestione dei Beni Demaniali in aumento di € 4.582,79 e dell'utilizzo del fondo contenzioso accantonato, proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Ritenuto che tale spesa non turba gli aspetti contabili posti negli equilibri di bilancio,

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 recepita dalla L. R. 48/91;

Visto l'art. 239 del Tuel 267/2000, comma 6 lett. B, nonché del mantenimento degli equilibri di bilancio e del saldo di finanza pubblica;

Visto le norme contenute nel Titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 194;

RILEVATO CHE

- Che trattasi, come in oggetto descritto, di un debito fuori bilancio quantificato in € 4.582,79 ai sensi dell'art. 194, comma 1. Lettera A, per sentenza passata in giudicato ed esecutiva, che se non determinato nella sua liquidazione e riconoscimento, potrebbe provocare ulteriori danni patrimoniali all'Ente , per maggiori richieste risarcitivi e moratori ;
- Che le norme citate e i pareri espressi costituiscono motivi di atti legittimi,

Il Collegio dei Revisori

Esprime ***parere favorevole*** al riconoscimento del debito fuori bilancio, invita

l'Ente ad inviare la deliberazione del Consiglio Comunale alla Procura della Corte dei Conti

per gli adempimenti di competenza.

Alcamo ,li 29/08/2017

Il Collegio dei Revisori

(Firmata Digitalmente)

Presidente Dott. Vincenzo Calogero Catalano

Componenti: Dott. Calogero Sclafani

Dott. Salvatore Fodale.



CITTÀ DI ALCAMO

Libero consorzio comunale di Trapani

Il Segretario Generale

Prot. n. **13247**

Alcamo, 27.06.2017

OGGETTO: Osservazioni sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel, avanzata dal dirigente della direzione 6, avente ad oggetto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani-Sezione distaccata di Alcamo Giudice di Pace di Alcamo n. 96/2004 del 20.10.2004 a favore di TRE M Costruzioni SRL

Al Dirigente della direzione 4

All'Avvocatura comunale

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Presidente della II Commissione Consiliare

All'OREF

E p.c. Al Sig. Sindaco

SEDE

Con nota prot. 25881 del 25.11.2016 sono state formalizzate le *linee guida* concordate nella conferenza dei dirigenti cui gli uffici e gli organi a vario titolo competenti debbono attenersi nella procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla notifica di un titolo esecutivo che contiene la condanna del Comune al pagamento di somme di danaro. L'art. 23, comma 2, del nuovo regolamento sui controlli interni prevede, fra

l'altro, che *“i dirigenti comunicano al segretario generale e al dirigente dei servizi finanziari l'avvio della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio che deve essere conclusa entro i termini di cui all'art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 e s.m.i.”*. Fermo restando, dunque, l'obbligo di rispettare il termine di 120 giorni statuito dall'art. 14 del d.l. 669/1996 per il pagamento del debito, le linee guida richiamate disciplinano l'articolazione del procedimento all'interno del Comune; è evidente che il mancato rispetto dei tempi sub-procedimentali in capo anche ad uno soltanto degli organi chiamati ad intervenire nell'istruttoria, rende difficoltoso il rispetto del termine di legge, esponendo l'Ente all'esecuzione forzata con aggravio di spese ed interessi. Il rispetto di tali termini è oggetto di monitoraggio nell'ambito dell'attuazione del PTPC e del controllo di gestione.

Ciò posto in linea generale, il sottoscritto è chiamato ad esprimere le proprie valutazioni sui seguenti profili:

- a) completezza dell'istruttoria;
- b) conformità del contenuto della proposta di deliberazione ai requisiti minimi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza contabile;
- c) correttezza dei mezzi di copertura della spesa.

A) COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA.

La proposta di deliberazione n. 54 del 15.6.2017 risulta completa sotto il profilo dei fatti e degli atti idonei ad individuare la fattispecie contenziosa da cui è scaturita la sentenza di condanna al pagamento in favore della ditta TRE M Costruzioni srl delle spese legali del giudizio di primo grado instaurato nell'anno 2002 avente ad oggetto lo sfratto per morosità del Comune di Alcamo e, quindi, la risoluzione per inadempimento imputabile al Comune del contratto di locazione relativo all'immobile sito in via Maria Riposa. Il capo di sentenza relativo alla regolazione delle spese di lite condanna il Comune a pagare la somma di € 4.036,64, oltre iva e cpa.

La vicenda è complessa. La sentenza *de qua* è stata gravata innanzi alla Corte d'Appello di Palermo che con sentenza n. 207/2016, definitivamente pronunciando su rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18158 del 9 aprile 2010 che ha cassato una prima sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto inammissibile il gravame per difetto di procura, ha confermato la statuizione di primo grado, condannando il Comune al pagamento delle spese del giudizio di appello e di Cassazione. Il debito derivante da quest'ultima sentenza è stato riconosciuto dal consiglio comunale con la recente deliberazione n. 21 del 22.3.2017, su proposta del 10.2.2017 del responsabile pro-tempore dell'ufficio patrimonio.

In quella sede, il sottoscritto ha osservato: “... si evidenzia che il debito riguarda esclusivamente la condanna alle spese di lite, sia per il giudizio innanzi alla Corte d’Appello che per quello di Cassazione che, accogliendo il ricorso del Comune (sentenza Cass. III sez. 18158/2010) aveva ritenuto ammissibile l’appello annullando con rinvio una prima sentenza della Corte d’Appello con la quale il gravame era stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione del sindaco ad agire in giudizio in (supposta) assenza di delibera autorizzativa della Giunta. Con la sentenza in questione (n. 207/2016) il giudice d’appello si è pronunciato nel merito del gravame proposto dal Comune, rigettandolo e confermando la sentenza del Tribunale di Trapani del 20.10.2004, la quale il rapporto locatizio tra la società TRE M ed il Comune di Alcamo era stato dichiarato risolto per grave inadempimento del Comune. Lo scrivente ritiene di poter prescindere dalla ricostruzione dei fatti che hanno generato il contenzioso circa la risoluzione del contratto di locazione passiva dei locali di proprietà della società TRE M di via Madonna del Riposo e dall’analisi del contenzioso stesso, risultando sufficiente rinviare a quanto già relazionato dalla Commissione consiliare debiti fuori bilancio nella relazione del 5.4.2014 e dal segretario generale pro-tempore alla Procura della Corte dei Conti con varie note con le quali sono state trasmesse le varie sentenze e gli atti adottati durante il procedimento che vede nella proposta di deliberazione in oggetto il suo epilogo (si fa espresso rinvio alle note prot. 2308 del 5.2.2008 e prot. 37778 del 1.8.2016). Le spese legali di questi due ultime fasi del giudizio sono state quantificate dall’ufficio in € 10.355,60 oltre IVA. Si segnala, inoltre, che nel giudizio di Cassazione –nonostante il dirigente dell’Avvocatura è abilitato alle giurisdizioni superiori- l’amministrazione ha ritenuto di dover nominare anche un avvocato del libero foro”.

La proposta in questione riguarda il riconoscimento delle spese legali del primo grado di giudizio.

Dall’istruttoria non si evince se e quando la sentenza è stata notificata in forma esecutiva; essa è divenuta esecutiva a seguito del rigetto dell’appello avvenuto con la richiamata sentenza n. 207/2016. Stando, dunque, all’istruttoria non sembra decorrano i termini di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996 e s.m.i.: l’istruttoria fa, infatti, riferimento ad una nota del legale di controparte acquisita al prot. 21335 del 19.4.2017 in cui viene richiesto il pagamento delle spese legali di una sentenza del 2004.

Non risulta possibile, com’è ormai noto, procedere al pagamento prima del formale riconoscimento del debito da parte del consiglio comunale; la giurisprudenza ha affermato, infatti, l’assoluto divieto di procedere anche solo all’assunzione di impegni di spesa relativi a debiti fuori bilancio, sia pure derivanti da sentenze esecutive, prima che il consiglio comunale abbia esercitato la sua imprescindibile attività valutativa che, essendo ascrivibile alla funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo, non ammette alcuna

possibilità di interposizione, sia pure in via d'urgenza, da parte di altri organi¹. E' nota, inoltre, la giurisprudenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti circa l'assoluto divieto di far ricorso all'impegno di spesa per debiti derivanti da sentenza passata in giudicato, anche in presenza di appositi stanziamenti e/o accantonamenti, potendo le esigenze di celerità -connesse ad evitare il maturare di ulteriori interessi ed oneri sul debito- ben essere soddisfatte attraverso una tempestiva convocazione dell'organo assembleare, per riconoscere il debito e dare copertura alla spesa attraverso le opportune misure di riequilibrio. Il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva è ritenuto ammissibile anche durante l'esercizio provvisorio, sulla base delle modifiche introdotte all'art. 163, comma 3, del Tuel dal d.lgs. n. 126/2014.²

Si osserva ancora che, in base alla giurisprudenza amministrativa, il dirigente venuto a conoscenza del debito fuori bilancio è tenuto ad effettuare l'istruttoria³, elaborando una proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del consiglio comunale il quale *“dovrà deliberare nel termine di dieci giorni (art. 6, comma 2, l.r. 10/1991), con contestuale, se necessaria, variazione al bilancio e previsione di un piano di rateizzazione ove convenuto con i creditori”* (cfr. TAR. Sicilia, Palermo, 10.7.2012, n.1465). Anche secondo il giudice contabile, per il consiglio comunale *“una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato, da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori”* (cfr. Corte Conti, sez. controllo, Sicilia, n.55/2014/PAR, cit.).

¹ Cfr. anche TAR Sicilia, Palermo, 15.11.2011, n.2127.

² Cfr. Corte Conti, Sicilia, delibera n. 18/2016/PAR

³ Afferma che il Consiglio di Stato: *“il riconoscimento costituisce un procedimento comunque dovuto, il cui esito non è peraltro vincolato e al quale l'amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc, la cui proposta va formulata dal responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l'eventuale, effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui. La proposta è seguita da un'attività istruttoria formalizzata da responsabile anzidetto in una relazione che contiene i riferimenti della situazione debitoria dell'ente eventualmente da riconoscere e che illustra la sussistenza –o meno- dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l'utilità e l'arricchimento per l'ente dei servizi acquisiti nell'ambito dei servizi di competenza”* (cfr. Con. Stato, sez. V, 4.8.2014, n.4143).

B) CONFORMITÀ DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLA GIURISPRUDENZA CONTABILE

Secondo la giurisprudenza contabile, la **corretta istruttoria della proposta di riconoscimento** dei debiti fuori bilancio richiede l'accertamento della sussumibilità del debito all'interno di una delle fattispecie tipizzate, l'individuazione dei mezzi di copertura e la riconduzione dell'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, ma soprattutto essa richiede l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo di pagamento, non solo al fine di evidenziare eventuali responsabilità (il cui accertamento è demandato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti), ma anche per individuare puntuali misure correttive, anche di tipo organizzativo a presidio dei fenomeni che hanno generato la fattispecie di debito fuori bilancio. Se in presenza di fattispecie di cui alla lettera e) dell'art.194 del Tuel⁴ tali misure possono risolversi nel potenziamento dei controlli interni, anche sulla gestione, l'esigenza istruttoria in questione non può essere obliterata nemmeno nell'ipotesi di riconoscimento del debito da sentenza, in cui il consiglio comunale –non potendo entrare nel merito del diritto e del *quantum*- deve accertare le cause che hanno condotto sul piano organizzativo e gestionale all'istaurarsi del contenzioso, per individuare misure organizzative tese al recupero di efficienza.

Ciò posto si osserva:

- 1) l'istruttoria non evidenzia le cause del contenzioso né i motivi a supporto della decisione di agire in giudizio;
- 2) l'istruttoria non evidenzia i motivi del mancato pagamento delle spese legali né al momento del deposito della sentenza di primo grado, né contestualmente al riconoscimento del debito relativo alle spese del giudizio di appello e cassazione;
- 3) l'istruttoria non evidenzia né eventuali profili di responsabilità né misure correttive di tipo organizzativo in grado di abbassare la soglia del rischio e di gestire in modo più efficace eventuali ulteriori simili fattispecie.

C) CORRETTEZZA DEI MEZZI DI COPERTURA

⁴ Nell'ipotesi di acquisizione di beni e servizi in violazione delle procedure di spesa di cui all'art. 191, commi 1, 2 e 3, del Tuel, contemplata dall'art. 194 lettera e), l'organo consiliare, pur in presenza di idonea copertura finanziaria, è chiamato ad una valutazione discrezionale – con correlato obbligo di motivazione - sulla sussistenza di una serie di requisiti imprescindibili ai fini della riconoscibilità del debito, ossia l'utilità (da valutare come vantaggio ricavato dalla prestazione di beni e servizi del terzo creditore, in termini anche di obiettivo riscontro della congruità dei prezzi), l'arricchimento (che include solo la quota corrispondente al valore materiale della prestazione effettivamente ricevuta, con esclusione della quota di utile d'impresa e di voci accessorie quali interessi, rivalutazione, spese legali, ecc.) e la propedeuticità all'espletamento di funzioni e servizi di competenza (ossia la stretta coerenza con la missione istituzionale dell'ente).

La copertura della spesa derivante dalla sentenza, quantificata con il supporto dell'avvocatura comunale⁵ complessivamente in € 4.582,79, è assicurata con somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio corrente 2017, attraverso una contestuale variazione dello stesso, applicando l'avanzo accantonato sul risultato d'amministrazione al 31.12.2015 per passività potenziali. Se, in astratto, tale *modus procedendi* risulta corretto e conforme con il nuovo principio contabile pur non essendo stato approvato il rendiconto 2016, avendo la Giunta provveduto ad approvare il prospetto dell'avanzo presunto al 31.12.2016 entro il 30 gennaio 2017 da cui non emerge disavanzo di amministrazione anche all'esito della ricostituzione di tutti i vincoli ed accantonamenti, in concreto non può che prendersi atto -in assenza del registro del contenzioso e di puntuali indicazioni nella relazione sulla gestione 2015 circa la composizione del fondo di accantonamento- di quanto attestato dal responsabile dell'istruttoria circa l'inclusione del presente contenzioso nella determinazione del fondo di accantonamento al 31.12.2015.

Si segnala, tuttavia:

- 1) di integrare l'oggetto della deliberazione aggiungendo alla fine "E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019";
- 2) di allegare alla deliberazione anche il prospetto del pareggio di bilancio 2017/2019 di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011, posto che tale prospetto deve essere allegato, a norma dell'art. 1, comma 468, della legge n. 232/2016 a tutte "le variazioni di bilancio di competenza del consiglio comunale".

Si raccomanda, infine, al dirigente del servizio finanziario il rispetto dell'art. 23 del regolamento sui controlli interni, inserendo nel report trimestrale sugli equilibri di bilancio, da trasmettere all'OREF per l'asseverazione ed al consiglio comunale per la presa d'atto, per il quale è già scaduto il primo report del 2017, il monitoraggio dei debiti fuori bilancio di nuova formazione.



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Vito Antonio Bonanno

⁵ Si raccomanda di allegare la nota dell'avvocatura prot. 9155 del 5.5.2017, richiamata ma non materialmente allegata

COPIA

ASCIATA COPIA CON FORMUL
ESECUTIVA

22 NOV. 2004

Alcamo, li

IL CANCELLIERE
Dott. Paolo Modesto



96/04 R.S.
103/e/02 R.G.
888/04 C. con.

n. 103/c/02 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ALCAMO
ARRIVO PROT. N.
05.01.05 000764
CAT.....CL.....FASC.....

NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO

RAG.
Ufficio legale
GAB. 3126
Aff. Generali
Segret. Generali

Il Tribunale di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo, nella persona del dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 103/c/02 del Ruolo Generale promossa

DA

TRE M COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Alcamo, in persona del legale rappresentante amministratore unico Marcello Di Simone, ivi elettivamente domiciliata in viale Europa 104, presso e nello studio dell'avv. Achille Piritore dal quale è rappresentata e difesa;

- attrice -

CONTRO

COMUNE DI ALCAMO, in persona del Commissario Straordinario Salvatore Di Franco, elettivamente domiciliato in Alcamo, via Ugo Foscolo n. 65, presso l'ufficio dell'avvocatura comunale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Mistretta e Marco Cascio;

- convenuto -

OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE

COMUNE DI ALCAMO
L. R. 10/1991

Assegnata al servizio _____
Assegnata al respons. _____
d' procedimento ROSC

CONCLUSIONI DELLE PARTI



PER LA TRE M COSTRUZIONI S.R.L.:

'Rigettare perché infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta dal Comune di Alcamo, per l'effetto, confermare in via definitiva lo sfratto per morosità convalidato con riserva delle eccezioni del convenuto. Con il favore delle spese.'

PER IL COMUNE DI ALCAMO:

'Ritenere e dichiarare applicabile al contratto de quo la disciplina di cui all'art. 44 della legge 724 del 1994 che ha riformulato il disposto di cui all'art. 6 della legge 537 del 1993; per l'effetto, ritenere e dichiarare cessata ex lege alla data del 27 luglio 1998 il contratto di locazione per cui è causa; in subordine, ritenere e dichiarare validi i gravi motivi adottati dal Comune di Alcamo al momento dell'azionamento del recesso; ritenere e dichiarare sopraggiunti alla scadenza naturale del contratto i motivi che hanno indotto la Pubblica Amministrazione ad azionare il recesso; ritenere e dichiarare che la disciplina dell'art. 27 u.c. non si applica alla seconda rinnovazione contrattuale e, per l'effetto, rigettare la richiesta convalida dello sfratto per morosità perché infondata in fatto ed in diritto. Spese rifuse.'

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 23 aprile 2001 la Tre M Costruzioni s.r.l. conveniva in giudizio il Comune di Alcamo al fine di sentir convalidare lo sfratto per morosità contestualmente intimatogli e, per l'effetto, sentir ordinare il rilascio di un immobile sito in Alcamo, alla via Maria Riposa, concesso in locazione all'ente territoriale convenuto. Esponeva la società intimante che l'ente territoriale si era reso inadempiente al contratto di locazione tra loro intercorso in seguito al mancato pagamento dei canoni per gli anni 2000 e 2001.

All'udienza del 17 maggio 2001, il Comune di Alcamo si opponeva alla convalida dello sfratto affermando di non aver più provveduto al pagamento dei canoni in oggetto in quanto legittimamente receduto dal contratto, ai sensi dell'art. 27 della l. 392 del 1978, con missive del 12 ottobre 1999 e del 2 febbraio 2000. Riteneva, pertanto, di non poter essere considerato moroso, nulla dovendo a titolo di canone per il periodo successivo a tale recesso. Rilevava, peraltro, come l'oggetto della lite fosse stato già dedotto in altro procedimento a nche esso pendente avanti al Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo in seguito all'opposizione proposta avverso il

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.


decreto ingiuntivo ottenuto dalla società attrice per il pagamento dell'asserita morosità. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione '*...di inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità dell'intimata azione*' o, in subordine, previo rigetto della richiesta di convalida dello stesso, la riunione del presente procedimento a quello di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il giudice, alla medesima udienza del 17 maggio, preso atto dell'opposizione di parte intimata ma rilevata l'assenza di prova scritta a fondamento della stessa, pronunciava ordinanza di rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665 c.p.c., disponeva la conversione del rito e fissava udienza per la discussione della causa, assegnando alle parti termini intermedi per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi.

Il Comune di Alcamo assolveva il proprio onere con memoria depositata in data 12 luglio 2002. Ribadiva che la cessazione dei pagamenti era imputabile esclusivamente allo scioglimento del vincolo contrattuale. Precisava, in particolare, che il contratto di locazione doveva considerarsi sciolto già alla scadenza dei primi sei anni (e, quindi, in data 20 luglio 1998), essendone preclusa la rinnovazione tacita, secondo il meccanismo previsto dall'art. 28 della legge equo canone e recepito espressamente dal contratto (scrittura integrativa del 4 marzo 1993), giusta la previsione dell'art. 44 della l. 742 del 1994. Confermava, comunque, per il caso in cui non si fosse ritenuta applicabile la richiamata normativa, la legittimità del recesso operato con le missive del 12 ottobre 1999 e del 2 febbraio 2000. Osservava, innanzi tutto, come i gravi motivi di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della legge equo canone non dovessero essere dedotti dal conduttore recedente nella '*...fase del rapporto determinata dalla tacita rinnovazione*' essendo, per contro, richiesti soltanto nella '*...fase espressa della durata del contratto*'. Ciò nondimeno, considerava tali quelli posti a base del recesso e specificati nella missiva del 2 febbraio 2000. Ribadiva, infatti, che, avendo provveduto a trasferire gli uffici e le attività in propri locali (peraltro, a differenza di quelli locati, in regola con la normativa di cui alla legge n. 626 del 1994) di cui, di recente, era venuta nella disponibilità, il mantenimento della locazione senza l'utilizzazione effettiva dell'immobile di via Maria Riposa avrebbe determinato un aggravio eccessivo della spesa dell'ente.

Concludeva in termini, abbandonando, di fatto, l'istanza di riunione formulata con la comparsa di costituzione stante la sopraggiunta definizione, con sentenza del 30 marzo 2002, del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

La Tre M Costruzioni s.r.l. con memoria in pari data, si opponeva alla riunione dei procedimenti e contestava, per il resto, quanto dedotto da parte resistente in ordine al presunto scioglimento del vincolo contrattuale. Deduceva, in particolare, l'inidoneità della missiva, inviata in data 11 ottobre 1999 a firma del Direttore del Servizio Economato e Patrimonio e del Dirigente del Settore Economia, ad integrare la comunicazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 27 della l. 392 del



1978 in quanto proveniente da soggetti non legittimati. Osservava, inoltre, che la stessa doveva, comunque, ritenersi inefficace in quanto non accompagnata dalla contestuale indicazione dei motivi del recesso, chiariti solo in seguito con la comunicazione del 2 febbraio 2000; che il contratto di locazione, poco prima dell'intervenuta disdetta, essendo venuto a naturale scadenza il primo periodo di sei anni, si era tacitamente rinnovato ai sensi dell'art. 28 della l. 392 del 1978 sicchè il ricorrente, che già conosceva gli eventi successivamente posti a base del recesso, avrebbe dovuto impedire la rinnovazione del contratto anziché avvalersi di una successiva disdetta; che, infine, la disdetta sarebbe stata possibile, in ottemperanza a quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 27 legge equo canone, soltanto in presenza di gravi motivi e che tali non potevano considerarsi quelli allegati dall'opponente.

Concludeva affinché fosse dichiarata '*...infondata, in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta dal Comune di Alcamo e, per l'effetto, [...fosse confermata...]* in via definitiva lo sfratto per morosità convalidato con riserva delle eccezioni del convenuto'.

All'udienza del 20 ottobre 2004, la causa veniva discussa oralmente.


Al termine della discussione, il Giudice pronunciava la sentenza dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Tre M Costruzioni s.r.l. assume che il convenuto Comune di Alcamo si sarebbe reso moroso, a partire dai primi mesi del 2000 e per tutto il 2001, nel pagamento dei canoni relativi ad un immobile sito in Alcamo, via Maria Riposo, concessogli in locazione con contratto in data 21 luglio 1992.

Chiede, di conseguenza, che il negozio sia dichiarato risolto per grave inadempienza della controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c. In tal modo va interpretata, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale (si veda, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione III, 8 agosto 1995 n. 8692), la domanda di conferma '*...in via definitiva [...dello...]* sfratto per morosità convalidato con riserva delle eccezioni del convenuto' svolta dalla società attrice nell'atto integrativo depositato in data 12 luglio 2000. E, infatti, in tale richiesta confermativa dei provvedimenti adottati in sede sommaria si ritiene implicita la domanda di risoluzione del rapporto locatizio sicché, in seguito alla conversione del rito, quest'ultima deve considerarsi la domanda svolta in via principale dell'intimante.

Parte convenuta oppone, per contro, la preventiva cessazione degli effetti del contratto, argomentando ora dal mancato tacito rinnovo del medesimo alla naturale scadenza dei primi sei anni ora dal legittimo esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 l. 392 del 1978 operato con le missive del 12 ottobre 1999 e del 2 febbraio 2000. Osserva, pertanto, di non



poter essere considerata morosa per il mancato pagamento di canoni non più dovuti in seguito allo scioglimento del vincolo negoziale.

Ritiene questo Tribunale che la domanda di risoluzione avanzata dalla Tre M Costruzioni s.r.l. sia fondata e debba, pertanto, trovare accoglimento risultando provata l'interruzione dei pagamenti nel corso del 2000 e per tutto il 2001 e non potendosi, per contro, condividere le argomentazioni di parte convenuta in ordine ad una preventiva cessazione degli effetti del contratto di locazione che avrebbero giustificato tale interruzione.

E, invero, risulta dagli atti e dalla documentazione di causa che le parti conclusero, in data 21 luglio 1992, un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile di proprietà della Tre M Costruzioni s.r.l. sito in Alcamo alla via Maria Riposa.

Trattandosi di locazione di immobile urbano ad uso non abitativo stipulato da ente pubblico territoriale in qualità di conduttore, il rapporto intercorso deve ritenersi interamente soggetto, giusto l'espresso richiamo operato dall'art. 42 della l. 392 del 1978 (si veda, sul punto, Cassazione Civile, Sezione III, 5 novembre 1991 n. 11756), alla disciplina di cui agli artt. 27 e 28 della legge equo canone. Ne consegue una durata di sei anni prorogabile tacitamente di altri sei, salvo disdetta da esercitarsi con i modi e nelle forme di cui all'art. 28.

Tale regime è richiamato espressamente dai contraenti nel regolamento negoziale (si vedano, in proposito, l'art. 2 e la postilla n. 2).

La rinnovazione tacita del negozio non può ritenersi impedita, come, invece, vorrebbe parte convenuta, dall'operatività dell'art. 6 della l. 537 del 1993 secondo il quale sarebbe '*...vietato il rinnovo tacito dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni per la fornitura di beni e di servizi*' pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di tale divieto. Valga, in proposito, la semplice, efficace ed assorbente considerazione circa l'assoluta impossibilità di ricondurre il contratto di locazione alla categoria dei contratti di fornitura '*...stante la sostanziale diversità tra gli stessi*' (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 21 marzo 2001 n. 124).

Ciò premesso e considerato che, anteriormente al decorso del primo periodo contrattuale in scadenza al 20 luglio 1998, non intervenne alcuna disdetta da parte dell'ente conduttore ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 28 della l. 392/78 – tale circostanza non è neppure allegata dalle parti – non pare condivisibile l'affermazione dell'ente convenuto secondo la quale gli effetti del contratto di locazione dovessero considerarsi già venuti meno in conseguenza della sua naturale prima scadenza.



Ma, invero, neppure può essere condiviso l'assunto di parte intimata secondo cui l'interruzione dei pagamenti fu legittimata dal recesso operato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 della legge equo canone.

Non ritiene, infatti, questo Tribunale, che il Comune di Alcamo abbia validamente esercitato tale diritto.

L'ultimo comma dell'art. 27 della legge equo canone prescrive che, '*...indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, [possa] recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata*'.


L'iniziale *querelle* giurisprudenziale in ordine alla necessità che i gravi motivi fossero espressamente e contestualmente indicati nella missiva è stata superata dalla formazione di un orientamento, oramai consolidato, secondo il quale l'onere per il conduttore di specificare i gravi motivi contestualmente alla dichiarazione di recesso, ancorché non espressamente previsto dalla norma - a differenza dall'ipotesi di diniego di rinnovazione di cui all'art. 29 - deve ritenersi insito nella previsione di tale facoltà.

La necessità della specificazione dei motivi inerisce, quindi, al perfezionamento della dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei motivi di recesso adottati sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo (in merito, Cassazione Civile, 10 dicembre 1996 n. 10980; Cassazione Civile 14 maggio 1997 n. 4238).

Orbene, nel caso di specie, il recesso è avvenuto con lettera raccomandata dell'11 ottobre 1999, a firma del direttore servizio economato e patrimonio e del dirigente del servizio ragioneria, nella quale l'ente territoriale ha semplicemente manifestato la volontà di recedere dal contratto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 1.392 del 1978, con decorrenza dal centoottantesimo giorno successivo dal ricevimento della missiva.

Superata, alla luce dell'art. 107 del Testo Unico sugli Enti Locali e delle fonti regolamentari integrative, l'eccezione inerente il difetto di legittimazione dei soggetti sottoscrittori della missiva, va, piuttosto, osservato come la raccomandata inviata nell'ottobre del 1999 dal Comune di Alcamo sia priva di qualsivoglia indicazione dei motivi posti a fondamento del recesso.

Né la successiva comunicazione del 2 febbraio 2000 può essere invocata a perfezionamento della fattispecie. Essa, infatti, è sicuramente inidonea a sanare *ex post* l'inefficacia della precedente dichiarazione di recesso e non può neppure valere come nuova dichiarazione atteso che in essa non si manifesta un'autonoma volontà di sciogliere il vincolo contrattuale, concedendo nuovo preavviso, ma si conferma, enunciandone i motivi, la precedente.



Non trova, poi, alcun appiglio normativo – e, quindi, non può essere condivisa da questo Tribunale - l'affermazione di parte convenuta secondo la quale l'allegazione dei gravi motivi sarebbe necessaria soltanto nella '*...fase espressa della durata del contratto*' e non nella successiva '*...fase del rapporto determinata dalla tacita rinnovazione*'.

Le considerazioni sin qui svolte in ordine all'inefficacia della dichiarazione di recesso per mancata contestuale indicazione dei motivi assorbono ogni altra questione prospettata dalle parti.


Ciò nondimeno, è opportuno osservare come il recesso esercitato dall'ente territoriale sia censurabile anche sotto il profilo della gravità dei motivi successivamente allegati.

Il diritto di recesso di cui si discute é accordato dal legislatore sul presupposto che, dopo la conclusione del contratto, sopravvengano situazioni non superabili che incidano, in modo grave, sulla convenienza del conduttore a proseguire il rapporto contrattuale. Nel valutare la legittimità del recesso, occorre, dunque, contemperare l'originario ed immutato interesse del locatore alla prosecuzione del rapporto con quello sopravvenuto del conduttore alla sua cessaizione. E, invero, come ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di tale interesse può essere considerata prevalente soltanto laddove consegua a fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto che ne rendano oltremodo gravosa la prosecuzione.

Tali non possono essere considerati quelli indicati nella lettera del 2 febbraio 2000.

Si legge, infatti, nella stessa, che il recesso dal contratto di locazione sarebbe stato determinato dall'opportunità e dalla convenienza di accorpate diversi settori dell'attività municipale – tra cui quelli allocati nell'immobile di via Riposa – in un unico nuovo edificio di proprietà dell'ente in seguito alla disdetta, da parte della Provincia di Trapani, della convenzione in corso del 1980 con il Centro Meccanografico Bernardo Mattarella che gestiva i servizi di stato civile, elettorale, anagrafico e tributario per conto dell'ente.

Orbene, la disdetta della convenzione non pare faccia sorgere, di per sé, l'inevitabile necessità di accorpate tutti i servizi nell'immobile di recente costruzione atteso che sino a quel momento gli uffici erano ospitati in strutture distinte: la determinazione di trasferire tutti gli uffici in un unico immobile è dipesa, anzi, da una libera scelta del Comune che non può di per sé prevalere sull'interesse del locatore alla prosecuzione del rapporto. Del pari, l'esigenza di realizzare un risparmio nella spesa pubblica attraverso l'utilizzo di locali propri – di recente acquisiti in disponibilità – non può essere dedotta *sic et simpliciter* a motivo del recesso deducendo il carattere pubblicistico del conduttore e l'esigenza di rispettare superiori principi di economicità e buon andamento atteso che, nel caso di specie, il Comune ha agito *iure privatorum* sicché eventuali possibilità di risparmio non possono essere opposte a controparte. Né, del resto, è stata fornita prova



alcuna della ricorrenza di una situazione ‘...*oltremodo gravosa*’ creatasi in seguito alla comunicazione di disdetta da parte del Centro Meccanografico Bernardo Mattarella.

A fondare i gravi motivi non può concorrere, poi, la semplice asserzione della non conformità dei locali alla legge 626 del 1994 in assenza della relativa prova, necessaria, in particolare, a fronte delle contestazioni, sul punto, da parte della Tre M Costruzioni s.r.l.

Considerata, dunque, l’inefficacia del recesso dell’amministrazione comunale, la sospensione unilaterale del pagamento del canone, a partire dall’aprile 2000, preannunciata con le missive summenzionate, non può che qualificarsi come inadempimento del conduttore. Atteso, peraltro, che tale preannunciata sospensione ebbe ad oggetto l’obbligazione principale del conduttore e che, in quanto a durata ed entità, compromise, di fatto, in via definitiva, il soddisfacimento dell’interesse creditorio, l’inadempimento deve essere qualificato come grave ai sensi dell’art. 1455 c.c. e giustifica l’accoglimento della domanda di risoluzione.

L’avvenuta riconsegna dell’immobile locato da parte dell’ente territoriale - si veda il verbale di riconsegna, doc. 6 di parte attrice - rende superflua ogni pronuncia di conferma in ordine al rilascio del medesimo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano comà da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Tre M Costruzioni s.r.l. contro Comune di Alcamo, così dispone:

- dichiara risolto per grave inadempimento del conduttore il rapporto locatizio, sorto in data 21 luglio 1992, tra il Comune di Alcamo e la Tre M Costruzioni s.r.l. avente ad oggetto l’immobile sito in Alcamo, via M. Riposo di proprietà di quest’ultima;
- condanna il Comune di Alcamo alla refusione in favore della Tre M Costruzioni s.r.l. delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.036,64 di cui € 151,40 per spese, € 1.735,32 per diritti ed € 2.150,00 per onorari oltre iva e cpa come per legge.

Alcamo, 20 ottobre 2004.



Il Giudice
Marco Giuliano Agozzino

Relata di notifica

Ad istanza della TRE M COSTRUZIONI SRL rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Piritore, io sottoscritto Aiutante UNEP presso il Tribunale di Trapani Sezione di Alcamo ho notificato copia della su estesa sentenza al Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Cascio e Giovanna Mistretta elettivamente domiciliato in Alcamo nella via Ugo Foscolo n.65 presso la sede dell'Ufficio Legale ivi facendo consegna di n.2 copie conformi all'originale per l' Avv. Marco Cascio a mani /



Per l'Avv. Giovanna Mistretta a mani *del l'Avv.*
Giovanna Mistretta a.p.
Alcamo li, 05/01/2005

[Signature]
UFFICIALE GIUDIZIARIO 66
Aldo Brucia



A. IOTBAO

CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
DIREZIONE 6 - RAGIONERIA -
UFFICIO PATRIMONIO E BENI CONFISCATI

PROT. N. 9155 DEL 05/05/17

Al Dirigente dell' Avvocatura Comunale

Sede

OGGETTO: Causa Tre M Costruzioni s.r.l. C/ Comune di Alcamo. Sentenza di Appello n. 207/2016 e Sentenza Tribunale di Trapani n. 96/2004.

Con la presente si trasmette la nota spese processuali a firma dell'Avv. Achille Piritore, la copia della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani Sezione Distaccata di Alcamo, al fine di trasmettere una relazione sintetica sui fatti di causa, nonché del conteggio analitico delle somme da pagare.

Si allega copia della proposta operativa in merito alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza, a firma del Segretario Generale.

II DIRIGENTE

(Dott. Sebastiano Luppino)

Programmazione Finanziaria

Da: scalvaruso@comune.alcamo.tp.it
Inviato: giovedì 8 giugno 2017 15:45
A: Antonella Cassarà
Oggetto: Re: comunicazioni in ordine al DFB tre M costruzioni
Allegati: parere-DEFINTIVO-su-spese-generalì.pdf

ti confermo quanto da te indicato, ed allego "parere definitivo" con i richiami giurisprudenziali su calcolo parcelle che ho tratto da internet.

Il 2017-06-08 10:45 Antonella Cassarà ha scritto:

> Come da comunicazioni telefoniche intercorse , ti prego di volere
> confermare, in relazione al Debito fuori Bilancio Tre M costruzioni
> per il pagamento delle spese processuali di 1° grado che, l'importo da
> pagare all'Avv. Achille Piritore deve essere calcolato alla data della
> sentenza che è del 2004, quindi spese generali al 12,50% e C.P.A. al
> 2% per un totale di € 4.582,79.

>
> Antonina Cassarà

> [1]
> Mail priva di virus. www.avast.com [1]

> Links:

> -----

> [1]

> [https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_c
> ampaign=sig-email&utm_content=emailclient](https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient)

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 4

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
0.000.0000	Utilizzo Avanzo Amministrazione Spese Correnti	410.615,57	4.582,79	415.198,36
	TOTALE	410.615,57	4.582,79	415.198,36

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 4

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	545.044,94	4.582,79	549.627,73
	TOTALE	545.044,94	4.582,79	549.627,73

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 4

Descrizione	2017
Maggiori entrate (Allegato A/1)	4.582,79
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	4.582,79
Maggiori spese (Allegato A/3)	4.582,79
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	4.582,79

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 4

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	775.961,02	4.582,79	780.543,81
	TOTALE	775.961,02	4.582,79	780.543,81

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 4

Descrizione	2017
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	0,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	4.582,79
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	4.582,79



**STUDIO LEGALE
SIRAGUSA & PIRITORE**

Via Narici n. 20 A 1 • 91011 Alcamo
fax 0924 505488

Si riceve solo per appuntamento il martedì ed il giovedì dalle ore 16 alle ore 19

Avvocato Vito Siragusa	CITTA' DI ALCAMO	tel. 0924 23915
Avvocato Achille Piritore	POSTA IN ARRIVO	tel. 0924 21523
Avvocato Giovanni Piritore	Prot. n. 21335 del 19 APR. 2017	tel. 0924505177
Avvocato Vita Alba Verme	Assegnata al Settore	tel. 0924 23915
Avvocato Anna Cataldo		tel. 0924 21523
Avvocato Teresa Maria Varvaro	19 APR. 2017 Segretario Generale	tel. 0924 21523

Alcamo 15 aprile 2017

Comune di Alcamo
Preg.mo signor Lombardo
alombardo@comune.alcamo.tp.it

oggetto sentenza Corte di Appello n. 207/2016 e sentenza Tribunale di Trapani n. 96/04 del 20 ottobre 2004

Faccio seguito all'intercorso colloquio ed alla mia precedente del 27 marzo u.s. con la quale ho fornito la nota di quanto dovuto in forza della sentenza della di Appello n. 207/2016, al fine di segnalare che il giudizio di primo grado concluso con la sentenza del Tribunale di Trapani n. 96/04 del 20.10.04 og dell'appello definito con la richiamata sentenza 207/2016.

Alla stregua di detta sentenza del Tribunale, divenuta definitiva a seguito sentenza della Corte di Appello richiamata, di cui allego frontespizio dispositivo, Codesta Amministrazione cOmunale deve le seguenti somme.

Spese vive processo di primo grado	€.	151,40
Ediritti processo di primo grado	€.	1.735,32
Onorari processo di primo grado	€.	2.150,00
spese generali 15%	€.	582,80
c.p.a. 4 %	€.	178,72
sommario	€.	4.798,24

Non è stata considerata l'iva perché per la TRE M COSTRUZIONI s.r.l. costituisce partita di giro.

L'IBAN della TRE M COSTRUZIONI s.r.l. è il seguente :
IT1110513281780708570069099 Banca Nuova

Cordialità

Avv. Achille Piritore

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.0 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
Titolo	01	SPESE CORRENTI			
		residui presunti	0,00		150.400,96
		previsione di competenza	4.582,79		549.627,73
		previsione di cassa	4.582,79		780.543,81
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	197.577,47
		residui presunti	0,00		1.812.604,14
		previsione di competenza	4.582,79		2.072.217,95
		previsione di cassa	4.582,79		
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00	1.444.802,15
		residui presunti	0,00		15.359.776,76
		previsione di competenza	4.582,79		17.160.734,46
		previsione di cassa	4.582,79		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			0,00	0,00	1.444.802,15
		residui presunti	0,00		15.359.776,76
		previsione di competenza	4.582,79		17.160.734,46
		previsione di cassa	4.582,79		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			0,00	0,00	13.380.216,98
		residui presunti	0,00		121.308.245,67
		previsione di competenza	4.582,79		130.620.432,70
		previsione di cassa	4.582,79		

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.0 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			In aumento	In diminuzione	
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		1.843.836,26	0,00	0,00	1.843.836,26
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		8.351.169,85	0,00	0,00	8.351.169,85
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		1.815.165,57	4.582,79	0,00	1.819.748,36
Fondo di Cassa		11.543.650,66	0,00	0,00	11.543.650,66
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	45.510.630,10	0,00	0,00	45.510.630,10
	previsione di competenza	121.308.245,67	4.582,79	0,00	121.312.828,46
	previsione di cassa	141.784.111,80	0,00	0,00	141.784.111,80

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
 Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Lupping)